

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1339-A)

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE NEPI)

Comunicata alla Presidenza il 24 maggio 1985

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 1985,
n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta
di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

dal Ministro delle Finanze

e dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro del Tesoro

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 1985

ONOREVOLI SENATORI. — Il provvedimento al vostro esame risponde all'obiettivo, perseguito dal Governo, di mantenere invariato il prezzo della benzina, essendosi verificate le condizioni — a seguito delle variazioni del prezzo medio comunitario dei prodotti petroliferi — per un aumento del prezzo di vendita di tale prodotto. Allo scopo di mantenere invariato il prezzo di vendita della benzina, il Governo ha così predisposto una riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine su tale prodotto e sui prodotti petroliferi assoggettati alla stessa imposizione fiscale, in misura tale da compensare gli effetti delle variazioni (in aumento) del prezzo medio comunitario frattanto verificatosi (articolo 1). Tuttavia, data la delicata situazione dei conti della finanza pubblica, al fine di non contrarre il gettito, è stato conseguentemente predisposto con l'articolo 2 l'aumento delle aliquote dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili e sugli oli

lubrificanti, escludendo da tali aumenti gli oli da gas o (gasolio) utilizzati per auto-trazione o per il riscaldamento e prevedendone quindi la maggiore tassazione nel solo impiego ai fini della lubrificazione. Allo stesso modo sono esclusi dall'aumento dell'imposta di fabbricazione gli oli combustibili utilizzati per la produzione di energia elettrica, questo al fine di evitare che la relativa fornitura possa subire aumenti di prezzo.

Il maggior gettito conseguente alla applicazione del citato articolo 2 del decreto-legge, stimato in lire 245 miliardi su base annua, è tale da compensare le minori entrate derivanti dalla riduzione, di cui all'articolo 1, delle imposte di fabbricazione sulla benzina.

Pertanto, su conforme mandato della Commissione invito ad approvare il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 159 del 3 maggio 1985.

NEPI, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CASTIGLIONE)

Roma, 23 maggio 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, recante modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi.

Decreto-legge 3 maggio 1985, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 3 maggio 1985.

**Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione
su alcuni prodotti petroliferi**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 1985;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante, sono ridotte da lire 65.693 a lire 64.163 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1),

della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è ridotta da lire 45.224 a lire 43.694 per ettolitro, alla temperatura di 15° C.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E*), punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato « Jet Fuel JP/4 » destinato all'Amministrazione della difesa, è ridotta da lire 6.569,30 a lire 6.416,30 per ettolitro, alla temperatura di 15° C, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

Art. 2.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate come segue:

oli da gas, da lire 15.030 a lire 33.400 per ettolitro, alla temperatura di 15° C;

oli combustibili speciali ed oli combustibili diversi da quelli speciali, da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

oli lubrificanti bianchi ed oli lubrificanti diversi da quelli bianchi, da lire 20.000 e da lire 18.000 a lire 40.000 per quintale;

estratti aromatici e prodotti di composizione simile da lire 18.000 a lire 4.000 per quintale.

2. Le lettere *G*), *H*), *L*) e *M*) della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, sono sostituite dalle seguenti:

	Aliquota per quintale lire
« G) Oli da gas e oli combustibili speciali:	
1) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale	1.000 (1)
2) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati	1.000 (1)
3) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1	100 (2)

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Aliquota per quintale lire
4) da usare direttamente come combustibili nei forni nei quali la temperatura della superficie di scambio esposta al riscaldamento supera i 700° C, situati nelle raffinerie e negli stabilimenti che trasformano i prodotti petroliferi in prodotti chimici di natura diversa	1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

(2) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 84 per ettolitro.

H) Oli combustibili diversi da quelli speciali:

1) da usare direttamente come combustibili nelle caldaie e nei forni:

a) densi	1.000
b) semifluidi	4.233
c) fluidi	4.880
d) fluidissimi	13.252

2) impiegati per generare forza motrice in lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale

1.000

3) impiegati per l'azionamento di macchine idrovore per il sollevamento delle acque allo scopo di agevolare la coltivazione dei fondi rustici sui terreni bonificati

1.000

4) impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1

100

5) impiegati per produrre direttamente forza motrice con motori fissi in stabilimenti industriali, agricolo-industriali, laboratori, cantieri di costruzione

1.000

6) destinati, quale ingrediente, alla fabbricazione dei pannelli fibro-legnosi

2.000

7) destinati al consumo per le prove sperimentali e per il collaudo dei motori marini, nei quantitativi che saranno stabiliti dalla Amministrazione finanziaria

2.000

8) destinati ai consumi interni delle raffinerie e degli stabilimenti che trasformano gli oli minerali in prodotti chimici di natura diversa, limitatamente agli oli combustibili densi

100

9) le terre da filtro residue dalla lavorazione degli oli lubrificanti, contenenti non più del 45 per cento in peso di prodotti petrolici, sono equiparate, ai soli fini della imposta di fabbricazione, agli oli combu-

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Aliquota per quintale
lire

stibili densi, se destinate alla diretta combustione nelle caldaie e nei forni. L'aliquota d'imposta si applica sulla quantità di prodotti petrolici contenutavi.

L) Estratti aromatici e prodotti di composizione simile:

1) impiegati, da soli od in miscela con oli da gas o con oli combustibili, per generare direttamente o indirettamente energia elettrica, purchè la potenza installata non sia inferiore a Kw 1 100

M) Oli minerali greggi, naturali, oli da gas ed oli combustibili compresi quelli speciali:

1) impiegati nella preparazione di « fanghi » per pozzi nei lavori di perforazione per ricerche di idrocarburi e di forze endogene nel sottosuolo nazionale ed in altre operazioni tecnicamente necessarie nei pozzi stessi 1.000 (1)

(1) Per gli oli da gas l'aliquota è di lire 840 per ettolitro.

3. Gli aumenti di aliquote stabiliti nei precedenti commi si applicano anche ai prodotti estratti dalle raffinerie, dai depositi doganali e da quelli ad essi assimilati od importati con il pagamento dell'imposta nella precedente misura e che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono posseduti, in quantità superiore a trenta quintali, dagli esercenti depositi di oli minerali per uso commerciale.

4. Si applicano le disposizioni degli articoli 9 e 10 della legge 11 maggio 1981, n. 213, e successive modificazioni.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1985.

PERTINI

CRAXI — VISENTINI — ALTISSIMO —
GORIA — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI